

H

Legge federale
che completa temporaneamente le prestazioni assicurative
dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 2009² che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 (nuovo)

³ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2011 2117
² RS 946.11

